

## MINISTERO DELLA SALUTE

### DECRETO 19 marzo 2002

**Attuazione della direttiva 2001/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, che modifica la direttiva 91/68/CEE del Consiglio per quanto concerne lo scrapie.**

#### IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 117 della Costituzione;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, recante regolamento per l'attuazione della direttiva 91/68/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini;

Visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (T.S.E.);

Vista la direttiva 2001/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, che modifica la direttiva 91/68/CEE del Consiglio per quanto concerne lo scrapie;

Tenuto conto che lo scrapie e' un'encefalopatia spongiforme trasmissibile rientrante nella disciplina del citato Regolamento (CE) n. 999/2001 e che, in applicazione di detto regolamento, la Commissione europea ha adottato, nel corso del Comitato veterinario permanente del 4 e 5 dicembre 2001, una decisione, in via di pubblicazione, che modifica, per la parte d'interesse, gli allegati alla sopra citata direttiva 91/68/CEE, attuata con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, integrandovi le garanzie sanitarie relative allo scrapie;

Ritenuto di dare attuazione, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 117 della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, alla direttiva 2001/10/CE, ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, in considerazione del suo contenuto tecnico ed esecutivo, demandando, altresì, a successivi provvedimenti amministrativi, l'adeguamento degli allegati al richiamato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, in applicazione delle modifiche disposte in sede comunitaria;

Decreta:

#### Art. 1.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 2, comma 1, lettera g), le parole "elencate nell'allegato B, rubriche I e II" sono sostituite dalle parole "elencate nell'allegato B, rubrica I"; b) all'art. 6, comma 1, e' soppressa la lettera b), riguardante i requisiti relativi allo scrapie; c) all'art. 7, comma 1, le parole "nell'allegato B, rubriche II e III" sono sostituite dalle parole "nell'allegato B, rubrica III " d) all'art. 8, comma 1, le parole "all'allegato B, rubriche II e III" sono sostituite dalle parole "all'allegato B, rubrica III"; e) all'allegato B, relativo alle malattie soggette a denuncia obbligatoria, e soppressa la rubrica II.

2. Gli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, sono modificati con decreto Direttore generale della sanità pubblica veterinaria degli alimenti e della nutrizione del Ministero della salute, al fine di adeguarli a quanto disposto in sede comunitaria.

#### Art. 2.

1. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, quanto previsto dall'art. 1 del presente decreto, si applica per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto all'attuazione della direttiva 2001/10/CE, sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.

Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2002 Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 242